

Con riferimento al novellato art. 45, comma 3, del CCNL 16.11.2022 si chiede conferma che la tutela di miglior favore riferita ai primi 30 giorni di congedo parentale (retribuiti per intero) fruiti dalle lavoratrici madri o in alternativa dai lavoratori padri, sia da intendersi, in caso di parto plurimo, riferita a ciascun figlio e quindi, ad esempio, in caso di parto gemellare, raddoppiata a 60 giorni da fruirsi sempre in via alternativa tra i genitori.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali

Istituto "Luigi Configliachi"
per i minorati della vista
c.a. Dott.ssa Caterina Malacarne
Settore Gestione Risorse Umane

PEC: configliachi@pec.it

Risposta a nota n. 662 del 13/03/2023 (prot. Entrata Aran n. 2344 del 13/03/2023)

Oggetto: Richiesta parere parto plurimo e primo mese al 100%. – art. 45, comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022

In relazione al quesito in oggetto, come noto, la norma di cui all'art. 45, comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022 ha precisato che: "3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2".

Si conferma, pertanto, che la tutela di miglior favore di previsione contrattuale (i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dalle lavoratrici madri, o in alternativa dai lavoratori padri), in caso di parto plurimo, deve essere estesa a ciascuno dei figli avuto dalla coppia.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr.ssa Valentina Lealini
(F.to digitalmente)

Valentina
Lealini
14.04.2023
13:41:24
GMT+00:00

